



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, previsti dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”* che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti locali;
- VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante *“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”*;
- VISTO l'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), secondo cui: *“A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392”*;
- VISTO l'articolo 1, comma 392, della sopra citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui si dispone che *“I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della*

Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.”;

TENUTO CONTO che l'articolo 1, comma 321, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO, pertanto, con il presente decreto di disciplinare i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, in conformità alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) e in sostituzione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2022, con il quale sono, tra l'altro, attribuite al Sottosegretario di Stato, Sen. Alberto Barachini, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo nonché l'attuazione delle relative politiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell'Istruzione e del Merito;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, è riconosciuto, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Articolo 2

Spese ammesse al contributo

1. Sono ammesse al contributo di cui all'articolo 1, le spese sostenute per l'acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea oppure editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e s.m., ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge

- 31 luglio 1997, n. 249, e dotati della figura del direttore responsabile.
2. Possono essere ammesse al beneficio, le sole spese relative a prodotti editoriali di cui al comma 1 riconosciuti utili a fini didattici con delibera del Collegio dei docenti.
 3. Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:
 - a. l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
 - b. l'acquisto di libri;
 - c. l'acquisto di servizi di "prestito digitale" di prodotti editoriali.

Articolo 3

Modalità di accesso

1. Le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che intendono accedere ai contributi presentano apposita domanda, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico o dal legale rappresentante, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria esclusivamente per via telematica, tramite piattaforma SIDI del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando annuale di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4

Bando per l'assegnazione dei contributi

1. Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è emanato annualmente il bando per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1.
2. Nel bando sono stabiliti i termini e le modalità per l'invio delle domande e sono indicati i criteri di ammissione, secondo quanto prescritto dal presente decreto, nonché le risorse disponibili definite ai sensi dell'articolo 6.
3. Il bando è pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
4. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito garantisce la massima diffusione possibile al bando, anche attraverso specifiche comunicazioni alle istituzioni scolastiche ed alle associazioni di categoria del personale docente.

Articolo 5

Assegnazione del contributo

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l'elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo di cui all'articolo 1, con l'importo spettante a ciascun soggetto.
2. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato, con la dovuta evidenza, sui siti istituzionali del Dipartimento medesimo e del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
3. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, in relazione alle istanze ammesse, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. In tal caso, nell'elenco dei beneficiari approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sarà indicato l'importo

rideterminato in diminuzione all'esito della ripartizione proporzionale.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. Il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto è concesso, per un importo complessivo, non superiore a 20 milioni annui, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui al medesimo articolo 1, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato con delega in materia
di informazione ed editoria
Alberto Barachini

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito
Giuseppe Valditara